

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/03/2019



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 05/09/2014

E modificato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2016
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/03/2019

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

1. L'imposta unica comunale (IUC), istituita dal 1° gennaio 2014 ai sensi del comma 639, art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, assume come presupposto il possesso di immobili, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e sul presupposto connesso alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali indivisibili e del servizio riguardante la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Capo 1°

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Art. 2

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Municipale Unica, istituita dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 23 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed è emanato in virtù del potere regolamentare di cui all' art. 52, del D. Lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997.
2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

PRESUPPOSTO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, diversi dai rurali, e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa; restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 **e successive modificazioni e integrazioni.**
2. L'imposta non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'articolo 9 e la detrazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 **e successive modificazioni ed integrazioni**, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta non è dovuta per i seguenti immobili e relative pertinenze, sempreché risultino destinati ad abitazione principale:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizia a proprietà indivisa **e destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;**
 - b) per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, **pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;**
 - c) per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) per l'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quelle dipendenti dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 4

DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 3:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi sua parte integrante l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;

b) per pertinenze si intendono quei cespiti asserviti oggettivamente e soggettivamente all'abitazione, classificati o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7;

c) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola - sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Detta agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui i suddetti soggetti abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. **I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari d'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano direttamente.** Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto solo da uno di essi che possieda i requisiti sopra citati, l'agevolazione in argomento si applica a tutti i proprietari. Il Comune su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

d) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione, di silvicoltura, di allevamento di animali e delle relative attività connesse, come individuate dall'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 5

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende il fabbricato, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, **integrazioni** e disposizioni attuative. In particolare, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone ai fini I.R.P.E.F., fanno parte dello stesso nucleo familiare. Analogamente, il figlio minore di 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle unità immobiliari classificate **e classificabili** nelle categorie catastale C/2 (Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (Box o posti auto pertinenziali) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte). Dette pertinenze, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione, sono ammesse a godere dei medesimi benefici previsti per l'abitazione principale, nella misura massima di una unità per ciascuna delle predette categorie catastali.

3. Per beneficiare delle citate agevolazioni gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi, direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax o via telematica, apposita dichiarazione, da prodursi entro la prima scadenza prevista per il pagamento dell'acconto. La dichiarazione, così presentata, produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi. In caso di variazioni sopravvenute, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia situazione. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte in presenza del Funzionario Comunale incaricato o, in alternativa, presentate, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, tramite posta, mediante fax oppure per via telematica.

ART. 6 SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, è considerato soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa fra gli enti interessati e fermo restando il divieto della doppia imposizione.

ART. 7 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'IMU è il proprietario, l'usufruttuario, l'usuario, il titolare del diritto di abitazione, di enfiteusi e di superficie sugli immobili indicati nell'articolo 3.
2. Soggetto passivo dell'imposta, in quanto titolare del diritto di abitazione, è anche l'ex coniuge cui risulta assegnata la casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, la soggettività passiva è del locatario e decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione

ART. 8 BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili indicati nell'articolo 3, determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3, 5 e 6 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - **160**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - **140**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - **80**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e per quelli della categoria D/5 (fabbricati di banche e di assicurazioni ecc.)
 - **65**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi i D/5;
 - **55**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli indicati nel comma 4, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della precedente rendita catastale, il valore è determinato applicando all'ammontare della rendita proposta ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA), rivalutata del 5 per cento, il corrispondente moltiplicatore indicato nel comma 2.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al citato D.M. n. 701/94. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. La rendita attribuita a seguito della richiesta effettuata mediante procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701 del 1994, retroagisce alla data della richiesta medesima, con possibilità di recupero, da parte del comune, della maggiore imposta

dovuta, nell'ipotesi in cui la rendita attribuita dovesse risultare superiore a quella utilizzata o con diritto del contribuente ad ottenere il rimborso dell'imposta versata in eccedenza, nel caso contrario.

5. Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, fattispecie ora disciplinate dall'art. 3, comma 1, lettere c), d), e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. Per i terreni agricoli posseduti **da soggetti diversi dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo professionale, o posseduti e non condotti direttamente da soggetti coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, la base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.**

ART. 9 ALIQUOTE

1. L'aliquota di base è pari al 0,76 per cento, ridotta al 0,40 per cento per l'abitazione principale, classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze.
2. L'aliquota dello 0,76 per cento, si applica anche a tutti i terreni agricoli ed edificabili e a tutti i fabbricati strumentali per natura o per destinazione, diversi da quelli rurali - strumentali, classificati o classificabili nella categoria D, quali alberghi, uffici delle banche, ed altri fabbricati costruiti per specifiche esigenze di un'attività industriale o commerciale.
3. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificare le aliquote come segue:
 - l'aliquota di base dello 0,76 per cento, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, per tutti i terreni e i fabbricati tranne quelli strumentali per natura o per destinazione di cui al comma 2;
 - l'aliquota dello 0,76 per cento, solo in aumento sino a 0,3 punti percentuali per i fabbricati strumentali per natura o per destinazione classificati o classificabili nella categoria D indicati al comma 2;
 - l'aliquota dello 0,40 per cento, prevista per l'abitazione principale, classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
 - l'aliquota di base sino allo 0,40 per cento, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero per gli immobili locati. La predetta riduzione non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, di cui al comma 2.

ART. 10 DETRAZIONE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. L'importo di euro 200,00 può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 11 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) **i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;**
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane, **parzialmente montane e di collina sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 15 giugno 1993.**

Sono, altresì esenti i terreni agricoli:

- 1) **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;**
 - 2) **ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 448/2001;**
 - 3) **a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;**
 - 4) **posseduti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiari della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano direttamente.**
- i) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora il fabbricato abbia utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l'attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Alla restante parte del fabbricato, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
 - j) i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui al comma 8 dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - k) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 12 ALTRE FATTISPECIE AGEVOLATE

- 1. **È considerata abitazione principale, a condizione che non risulti locata l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;**

2. Ai sensi del D.L. 47/2014, legge di conversione 80/2014, art. 9 bis, dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà ed usufrutto, dai cittadini italiani, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'ANAGRAFE degli Italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 , concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/TASI di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011;
In virtù di quanto dispone il comma 1092 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in caso di morte del comodatario, il beneficio in argomento si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 - c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale sopravvenuto o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, fattispecie ora disciplinate dall'art. 3, comma 1, lettera c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati con potenziale rischio di crollo in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati con potenziale rischio di crollo totale o parziale in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve

essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni su descritte, o rigettando motivatamente la richiesta.

- 4. L'imposta è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431 e successive modificazioni ed integrazioni. Con DM 16 gennaio 2017 sono stati individuati i criteri generali per la realizzazione degli accordi territoriali per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato. Nell'articolo 1, comma 8, del citato decreto, è previsto che le parti contrattuali possano essere assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; se le parti decidono di non farsi assistere è prevista comunque il rilascio un'attestazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo della rispondenza del contenuto del contratto.**

Articolo 13 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili, con esclusione di quelli esenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006 e dell'articolo 1, comma 104 della legge n. 296 del 2006 e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in quanto compatibili. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di cui al comma 1.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità tecniche contenute nell'allegato "A" al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2014.

Articolo 14 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta, in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'annualità di competenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato i quali, oltre ad utilizzare le modalità di versamento previste nel regolamento, possono adempiere al loro obbligo mediante vaglia

postale internazionale ordinario o mediante vaglia postale internazionale di versamento in conto corrente o tramite bonifico bancario. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o commissario liquidatore, deve provvedere al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due - di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente - devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta. I medesimi Enti eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti maturati, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2014.
6. I termini per il versamento sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 30 giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte del coniuge, di un convivente o altro parente in linea retta o collaterale entro il 2° grado.
7. Il differimento previsto dal comma precedente si applica anche nell'ipotesi di calamità naturali di grave entità, ferma restando l'applicabilità di un maggior termine stabilito da norme statali.
- 8. Analogo differimento si applica ai soggetti passivi che hanno perso l'occupazione, percepiscono l'indennità di cassa integrazione o sono in mobilità da più di un anno.**
9. Il tardivo versamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato in forma scritta all'Ufficio Tributi, specificandone la causa.
10. Si dispone l'esonero dal versamento qualora l'imposta annuale da corrispondere è inferiore o pari a 4,00 (quattro/00) euro: se l'imposta annuale è superiore al predetto importo, la stessa è dovuta per l'intero ammontare.
Analogamente, non si procede al rimborso, laddove la maggior imposta versata risulti essere inferiore o pari a 4,00 euro (quattro/00).
11. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 15

VERSAMENTI EFFETTUATI DA CONTITOLARI

1. L'imposta è versata, di regola, autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Tuttavia in sede di controllo dell'imposta, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di un altro contitolare, possono essere considerati regolarmente eseguiti, purché il versamento medesimo si riferisca alla totalità dell'imposta dovuta sul cespite posseduto in comproprietà e sempreché sia stata presentata dichiarazione o denuncia congiunta. In assenza di dichiarazione o denuncia congiunta, ai fini della validità del versamento, il soggetto passivo che ha effettuato i versamenti è tenuto a presentare apposita dichiarazione, contenente il proprio consenso, la rinuncia al rimborso e la specificazione delle quote d'imposta spettanti ai singoli comproprietari, nonché a fornire la descrizione dell'immobile o degli immobili al quale il versamento si riferisce. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare non coprano totalmente l'imposta dovuta, gli stessi vengono ritenuti validi a condizione che il soggetto contitolare che ha effettuato il versamento esprima, in forma scritta, il proprio consenso a rinunciare al rimborso della parte di imposta versata in eccedenza e l'altro contitolare provveda a versare la differenza d'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
3. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del *de cuius*, a condizione che degli avvenuti versamenti ne sia stata data comunicazione entro 60 giorni dalla data del versamento stesso.
4. Per contitolari, si intendono quei soggetti che godono sull'immobile, per quota parte, di un diritto reale. E' esclusa, in ogni caso, la validità del versamento effettuato dal nudo proprietario per conto dell'usufruttuario.

Articolo 16

PARAMETRAZIONE DEL VALORE AREE EDIFICABILI

1. Con delibera di Giunta da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio, sono stabiliti i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili che potranno essere utilizzati dai contribuenti per la determinazione dell'imposta dovuta. In ogni caso è valevole l'ultima delibera di Giunta approvata contenente tali valori minimi di riferimento.
2. L'adozione dei predetti dei valori minimi da parte dei contribuenti non preclude al comune il potere di accertamento di maggior valore, laddove quest'ultimo risulti da atto pubblico, da scrittura privata o da altra documentazione idonea a dimostrare una base imponibile diversa da quella utilizzata dal contribuente.
3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori minimi ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Articolo 17

RIMBORSO PER LE AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

1. L'imposta municipale unica pagata per le aree successivamente divenute inedificabili dovrà essere rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili e, comunque, per un periodo non eccedente i 4 (*quattro*) anni dall'ultimo acquisto per atto tra vivi.
2. Per il riconoscimento del diritto al rimborso è indispensabile che sussistano le condizioni seguenti:
 - a) che le varianti Comunali agli strumenti urbanistici generali od attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti o che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge, nazionali e regionali, approvate definitivamente;
 - b) che sia stato approvato, dai competenti organi, lo stralcio definitivo dell'area edificabile o parte di essa dal piano regolatore;
 - c) che il vincolo di inedificabilità, derivante da eventi eccezionali, perduri per almeno 5 (*cinque*) anni, decorrenti dalla data di approvazione del piano regolatore generale e delle sue varianti;
 - d) che avverso il provvedimento da cui consegue l'inedificabilità il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna attività contenziosa;
 - e) che non vi sia iniziata o vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso dovrà essere disposto entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita nell'articolo 44 del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Il Funzionario responsabile di cui all'articolo 38, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito ancorché riferite ad annualità diverse.

CAPO 2

La Tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Articolo 18 Il presupposto

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 19 Soggetto passivo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili, comprese le aree edificabili, di cui al comma 669 dell'articolo 1 della legge 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. Nell'ipotesi di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante rispondono di un'autonoma obbligazione tributaria. In tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura stabilita annualmente dall'Organo comunale, compresa tra il **10% e il 30%** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui all'art. 22 del presente regolamento. La restante parte, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In deroga a quanto previsto nel comma 3, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto (affittuario o comodatario) che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è tenuto al versamento della TASI solo il possessore, applicando la percentuale stabilita dal comune nel regolamento. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 14 ottobre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

5. Il detentore, su richiesta del Funzionario responsabile, deve comprovare l'occupazione degli immobili compresa l'area edificabile con documentazione legale quale il contratto d'affitto o altre forme autorizzative all'utilizzo dell'immobile anche gratuite.

Articolo 20 Detenzione temporanea

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta totalmente e soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 21 Base imponibile

1. Ai sensi del comma 675 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile TASI è determinata come segue:

A) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- **160**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e per quelli della categoria D/5 (fabbricati di banche e di assicurazioni ecc.);
- **65**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi i D/5;
- **55**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

B) Per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli indicati nel **successivo punto C)**, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della precedente rendita catastale, il valore è determinato applicando all'ammontare della rendita proposta ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA), rivalutata del 5 per cento, il corrispondente moltiplicatore indicato nel punto A).

C) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al citato D.M. n. 701/94. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. La rendita attribuita a seguito della richiesta effettuata mediante procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701 del 1994, retroagisce alla data della richiesta medesima, con possibilità di recupero, da parte del comune, della maggiore imposta dovuta, nell'ipotesi in cui la rendita attribuita dovesse risultare superiore a quella utilizzata o con diritto del contribuente ad ottenere il rimborso dell'imposta versata in eccedenza, nel caso contrario.

D) Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

E) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, fattispecie ora disciplinate dall'art. 3, comma 1, lettere c), d), e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

Articolo 22

Aliquota

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e l'aliquota massima è fissata al 2,5 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può:

- a) ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento;
- b) elevare l'aliquota massima fino al 2,5 per mille.

In ogni caso, ai sensi del comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuna tipologia di immobile, la somma dell'aliquota IMU e dell'aliquota TASI non può essere superiore all'aliquota massima del **10,6** per mille e ad altre minori aliquote, stabilite dalla legge statale.

3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI è stabilita nella misura dell'**1 per mille**.

4. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni la tassa, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

6. Limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del comma 23 del presente regolamento, il comune per l'anno 2019 può mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi allo 0,8‰ di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata negli anni 2015-2016, 2017 e 2018;

Articolo 23 Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, sul proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) g) ed i) del Decreto Legislativo 504/92.

Ai fini dell'applicazione della lettera i) si deve fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto legge n. 1/2012, legge di conversione 27/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La TASI può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;**

3. **Le riduzioni previste possono essere altresì rapportate alla capacità contributiva del nucleo familiare sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).**

Articolo 24 Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di più occupanti di un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Articolo 25 Versamento

1. Il versamento della TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. **La TASI deve essere versata in due rate, con scadenza, rispettivamente, al 16 giugno ed al 16 dicembre di ciascun anno. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.**

3. **Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 del presente regolamento**

Capo 3°

TASSA RIFIUTI (TARI)

Articolo 26 PRESUPPOSTO

- a. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le aree scoperte operative, le comunità, le attività commerciali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tassa:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini);
 - c) i locali non chiusi da ogni lato (es. tettoie, terrazze coperte, ecc.) ad eccezione di quelli operativi.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
6. Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel regolamento comunale per la gestione e classificazione dei rifiuti urbani.

Articolo 27 SOGGETTO PASSIVO

1. **La TARI è dovuta dal possessore o dal detentore, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte - indipendentemente dall'uso cui risultino adibiti - suscettibili di produrre rifiuti urbani. In presenza di pluralità di possessori o di detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica e tutti sono tenuti in solido al suo adempimento.**
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta sia per i locali e le aree scoperte di uso comune che per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori. Restano fermi, comunque, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 28

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento può considerarsi, come superficie tassabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la base imponibile è rappresentata dalla superficie calpestabile misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante, salvo accordi diversi normati da delibere specifiche, sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle precedenti denunce; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo e procederà inoltre ad effettuare dei controlli sulla metratura denunciata.

In caso di discordanza con i dati catastali, il Comune provvederà a modificare d'ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all'interessato.

Relativamente e limitatamente all'attività di accertamento può considerarsi, come superficie tassabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23/3/1998, n. 138.

8. Il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, siti sul territorio comunale, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

9. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Articolo 29 **LA TARIFFA**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per l'anno 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato 1**
4. Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, il comune si avvarrà anche delle risultanze dei fabbisogni standard. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi indicati nel precedente periodo.
- 6. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).**

Articolo 30 **CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE**

1. La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree NON DOMESTICHE viene effettuata tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti rilevando le seguenti categorie:
01. Musei, archivi, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, sale teatrali e cinematografiche, palestre, locali ed aree adibite ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare
02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreative-turistiche;
03. Stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante e locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze con ristorante
06. Alberghi senza ristorante e locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze senza ristorante
07. Case di cura e riposo, circoli sportivi e ricreativi, locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui agli altri punti;
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Articolo 31

LA DISCIPLINA PER I RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina della tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 32

RIDUZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI

1. La tassa è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità competente di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia recuperato nei giorni successivi.

2. Nelle zone in cui la raccolta non è effettuata, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita

3. Per le utenze domestiche la tariffa è ridotta del 10% (dieci per cento) nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo pari a 30 giorni annui;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero.

4. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

5. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, comprovato dalla relativa documentazione dichiarativa annuale e da quella relativa a smaltimenti dichiarati, come da lett. B del comma 6 del presente articolo.

6. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

7. La tassa è ridotta dell'80% nel caso di unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza o il domicilio in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, comprovato da attestazione o dichiarazione dell'Istituto stesso;

8. Nel caso di servizio o attività lavorativa che richieda la dimora fuori dal territorio comunale, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata da contratto di locazione e da autocertificazione.

9. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, in quanto rifiuti recuperati o smaltiti in proprio, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Autofficina	10 %
Fabbri / carpenteria metallica	40%
Falegnamerie	40%

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

11. Il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, siti sul territorio comunale, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

12. Nel caso esistano dei locali appartenenti a categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili, in presenza di obiettive difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la tariffa è ridotta nella parte variabile nella misura del 20%.

13. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

14. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 649, per la tassa dovuta dai produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è prevista una riduzione della quota variabile pari al 10%, purché il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo sia almeno pari al 50% della produzione annua.

15. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione con allegate le copie della documentazione e formulari dei rifiuti relativi all'attività di raccolta e riciclo.

Articolo 33 OCCUPAZIONE E DETENZIONE TEMPORANEA

1. È temporanea l'occupazione o la detenzione che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria giornaliera è determinata da atto deliberativo dell'organo competente.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

4. Per tutto quanto non previsto dai commi da 1 a 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.

Articolo 34 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree soggette a tassazione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Articolo 35 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di più occupanti di un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Inoltre la dichiarazione deve contenere:

A) per le utenze domestiche:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

B) per le utenze non domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata.

In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Il Comune pubblicherà sul sito Internet Istituzionale i modelli per le dichiarazioni relative alle utenze domestiche e non, con le indicazioni necessarie per la trasmissione e/o consegna.

La mancata sottoscrizione e/o la consegna/restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

3. Ai fini della dichiarazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 (TAR SU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Gli uffici comunali possono richiedere integrazioni e delucidazioni in merito alle informazioni già presenti sulle banche dati esistenti e/o assenti o non complete nelle nuove dichiarazioni.

Articolo 36 VERSAMENTO

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il versamento della TARI é effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (Mav, Rid, Pos, Riba ecc.).

2. La TARI deve essere versata in due rate con le scadenze previste nella deliberazione con cui vengono stabilite le tariffe. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione con la scadenza della prima rata.

3. Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 689 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2013, n. 147 - con il quale dovrà essere assicurata la massima semplificazione degli adempimenti – si provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli contribuenti.

4. Non si deve procedere al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme di importo inferiore ad euro 4,00 (quattro/00) per anno di imposta.

Capo 4°

Articolo 37 DISPOSIZIONI COMUNI

1. Con apposita deliberazione consiliare, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono individuate:

a) per quanto riguarda la **TARI**:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe, da approvare in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Le predette tariffe sono approvate entro i termini previsti dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

b) per quanto riguarda, invece la **TASI**:

- 1) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 3) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi del punto precedente (punto 2 della lettera b).

Dette aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili soggetti al tributo.

2. Con deliberazione del consiglio comunale sono approvate le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2). Dette aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili soggetti al tributo.

Articolo 38 **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:

- a) inviare questionari al contribuente relativi a dati e notizie di carattere specifico;
- b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- c) richiedere agli uffici pubblici competenti, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione da spese e diritti;
- d) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 39 **ACCERTAMENTO**

1. Ai sensi del comma 161, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio saranno motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo sarà allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale nell'atto o lo invii anche successivamente con mezzi diversi. Gli avvisi conterranno, altresì, l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal comune per la gestione del tributo.

3. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento o alla iscrizione a ruolo per crediti d'imposta fino all'importo di euro 10,00, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13,16 e 17 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997.

6. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 5.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a quattro rate trimestrali, oltre agli interessi dovuti. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

8. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica dei provvedimenti di accertamento.

Articolo 40 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse, coattivamente a mezzo ruolo o ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva, ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Tenuto conto dei relativi costi, non si procede alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, risulti, per ciascuna annualità, inferiore o pari ad euro 10,00.
Se l'importo del credito supera detto limite, la riscossione coattiva è consentita per l'intero ammontare.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi alla medesima imposta e neanche nell'ipotesi di ravvedimento operoso e di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 41 **RIMBORSI**

1. Il contribuente, ai sensi di quanto disposto dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 44 del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili o imposta municipale propria.
3. **Con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, non si procede al rimborso per debiti fino all'importo di euro 10,00 comprensivi o costituiti da imposte o da interessi.**
4. **Il Funzionario responsabile di cui all'articolo 45, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle debito del medesimo ancorché riferite ad annualità diverse.**

Articolo 42 **SANZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

2. **Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.**
3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.
4. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50 euro.
5. **In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà**
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 38, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Articolo 43

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

1. **Contro l'avviso di accertamento per omesso/parziale o tardivo versamento, l'avviso di accertamento, per infedele o omessa dichiarazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.**
2. In virtù del disposto di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante norme in materia di federalismo fiscale municipale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vengono introdotti l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quando previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 44

INTERESSI SULLE SOMME A DEBITO ED A CREDITO

1. Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi nella misura del tasso annuo di interesse legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 45

PREMIO INCENTIVANTE

1. **Con apposito regolamento, da emanarsi in base alle disposizioni contenute nell'articolo 52, del D. Lgs. n. 446/1992, può prevedersi, sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della Tari, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, venga destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate ed al trattamento**

accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D:Lgs. n.75 del 25 maggio 2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi.

Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica laddove il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione.

Articolo 46 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 47 RINVIO DINAMICO

1. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute
 - nell' art.1 della Legge 145 del 30 dicembre 2018;
 - nell' articolo 1, della legge 208, del 28 dicembre 2015.e successive modificazioni ed integrazioni;
 - all' articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - nell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - al decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni,
 - ai decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ed alle eventuali ulteriori disposizioni legislative emanate successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.